

STATUTO 2020



FONDAZIONE DOWN
FRIULI VENEZIA GIULIA

Esente da imposte di bollo ex art. 17 del D. Lgs. 460/97

Repertorio n. 73293

Raccolta n. 35175

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
del CONSIGLIO DI INDIRIZZO
della "FONDAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno diciassette novembre duemilaventi in Pordenone (PN), Viale Trento n. 44, (agorà virtuale) alle ore 19,00

Addì 17 novembre 2020

Io sottoscritto **dottor GASPARE GERARDI**, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone, procedo alla redazione del verbale di assemblea del Consiglio di Indirizzo della:

- **"FONDAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS"**, con sede in Pordenone (PN), Via Concordia Sagittaria n. 7, con personalità giuridica iscritta al n. 1010 del Registro Regionale delle Fondazioni, Codice Fiscale n. 91018080936 rappresentata dal Presidente MORASSUT SANDRO, nato a Pordenone (PN), il 28 gennaio 1947, domiciliato per la carica presso la fondazione, il quale, assunta la presidenza mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in audio-videoconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Io notaio do atto che in questo giorno, alle ore 18.30 (diciotto e trenta), si è riunita l'assemblea del Consiglio di Indirizzo della predetta fondazione convocata in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- **Atto di modifica dello statuto della Fondazione secondo i parametri stabiliti dal D.lgs 117 del 2017.**

Il Presidente dell'assemblea signor MORASSUT SANDRO ha constatato:

- a) - la presenza, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, di tutti i membri del Consiglio di Indirizzo;
- b) - la sussistenza del quorum costitutivo e deliberativo per le modifiche statutarie, di cui all'art. 10 del vigente statuto;
- c) - la legittimazione degli intervenuti a partecipare alla riunione;
- s) - la validità della costituzione della riunione e la sua idoneità a deliberare su quanto all'ordine del giorno, essendosi i partecipanti, presenti in video-conferenza, dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente ha proceduto alla analitica trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, illustrando, specificamente le singole modifiche statutarie che propone di adottare, ai fini dell'adeguamento del medesimo statuto ai sensi del D.lgs n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, dando atto che si tratta per lo più di modifiche formali, fatta eccezione per gli articoli 9 (nove) e 11 (undici), i quali sono stati oggetto di approfondita discussione prima d'ora.

Il presidente dà inoltre atto che tutti i componenti il Consiglio di Indirizzo hanno, prima d'ora, ricevuto ed esaminato il testo del nuovo statuto che si propone di adottare.

VOTAZIONE

Udita l'esposizione del presidente, il Consiglio di Indirizzo, con voto favorevole di tutti i partecipanti, espresso in forma orale, mediante singoli interPELLI effettuati dal Presidente, come verificato da me notaio

**ha deliberato
all'unanimità**

**e con effetto dal termine iniziale costituito dalla data
di istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

1) - di approvare nello specifico, gli articoli 9 (nove) e 11 (undici) dello statuto così come approfonditi ed ampiamente discussi in assemblea;

2) - di approvare altresì tutte le modifiche statutarie così come proposte dal Presidente al fini dell'adeguamento del medesimo ai sensi D.Lgs n. 117/2017, con la precisazione che tra le stesse è ricompresa la modifica della denominazione della fondazione in "FONDAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA - ETS";

3) - di conferire mandato al Presidente di dare esecuzione di quanto deliberato, eventualmente apportando al presente verbale e all'allegato statuto le modificazioni che fossero necessarie e o richieste al fine di ottenere l'iscrizione del medesimo nel competente Registro Regionale.

Il testo del vigente Statuto della Fondazione, aggiornato con le modifiche apportate, viene allegato al presente verbale sub. "A", omessane la lettura per averne ricevuto dispensa.

Al fine della trascrizione o delle pertinenti annotazioni nei Pubblici Registri Immobiliari, il Presidente ha dato atto che la fondazione è proprietaria dei seguenti beni immobili siti in:

Comune di PORDENONE

piena proprietà

F. 20 M. 80 sub. 65, Via Guglielmo Oberdan n. 45, P.S1-5, interno 18, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, RC Euro 951,57;

F. 20 M. 81 sub. 57, Via Guglielmo Oberdan n. 45 n. 55 n. 57 n. 59, P.S1, cat. C/6, cl. 3, mq. 15, RC Euro 52,68;

F. 20 M. 752 sub. 51, via Dei Molini n. 3, P.S1-6, interno 15, scala C, cat. A/2, cl. 4, vani 8, RC Euro 1.384,10;

F. 20 M. 25 sub. 2, Via Guglielmo Oberdan n. 12, P. 1-6 interno 2, cat. A/4, cl. 4, vani 10,5, RC Euro 1.816,64;

F. 20 M. 2363 sub. 22, Piazzetta Ottoboni n. 9, P.S1-8, interno 24, cat. A/2, cl. 4, vani 7, RC Euro 1.211,09;

quota di 1/10

F. 20 M. 25 sub. 17, Via Guglielmo Oberdan n. 12, P.S1, cat. C/6, cl. 4, MQ. 197, RC Euro 813,94;

In relazione alle predette annotazioni, si dà atto che la trascrizione potrà essere eseguita solo dopo il verificarsi del termine di efficacia delle delibere assunte, così come sopra indicato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore 19,49

Atto di un foglio, per pagine una e parte della seconda da me sottoscritto.

F.to Gaspare Gerardi

Allegato "A" all'atto rep. n. 73293/35175

STATUTO

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. La FONDAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA – ETS (di seguito la Fondazione) è costituita ai sensi del Codice Civile nonché del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La Fondazione ha sede legale in Pordenone.

2. L'acronimo ETS è inserito nella propria denominazione e ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo sarà inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 2

Definizioni

1. La Fondazione si configura come Fondazione di Partecipazione senza fini di lucro, estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale. Lo Statuto della Fondazione provvede alle definizioni che seguono:

a) Fondatore. E' fondatore chi ha costituito la FONDAZIONE DOWN FVG ONLUS.

b) Partecipante. E' partecipante chi, persona fisica o giuridica, sostiene la Fondazione con conferimenti a patrimonio, con l'assegnazione in uso di beni immobili nella forma del comodato gratuito o con altra modalità stabilita dal Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo stabilisce anche la misura minima del conferimento, dell'assegnazione o dell'ulteriore modalità necessaria ad ottenere la qualifica di partecipante. Le attribuzioni assegnate dal presente statuto al partecipante che ha conferito a patrimonio sono trasferite all'erede del medesimo; le attribuzioni del partecipante che ha assegnato alla Fondazione l'uso di beni immobili nella forma del comodato gratuito o di altra modalità sono trasferite all'erede che conferma l'assegnazione. Il partecipante ha la facoltà di farsi rappresentare in Consiglio di indirizzo da terza persona da lui indicata con il proposito di una permanenza stabile, potendo motivatamente sostituirla. Il Consiglio di indirizzo, ragionevolmente non negherà la sostituzione.

c) Sostenitore. E' sostenitore della Fondazione chi, persona fisica o giuridica, sostiene la Fondazione con conferimenti a patrimonio, con l'assegnazione in uso di beni immobili nella forma del comodato gratuito o altra modalità stabilita dal Consiglio di indirizzo in misura inferiore a quella minima stabilita dal Consiglio stesso per essere partecipante.

d) Volontario. E' volontario della Fondazione la persona di maggiore età che, dichiarando di condividere le finalità di cui all'articolo 3, contribuisce al perseguimento degli scopi mediante attività di volontariato su indicazioni del Comitato Esecutivo; i Volontari svolgono l'attività a favore della Fondazione a titolo personale e gratuito. Le prestazioni e le attività dei volontari sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed

ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

e) Amministratore. E' amministratore della Fondazione chi compone il Comitato esecutivo.

Art. 3

Finalità

1. La Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.5 comma 1 lettere a), d), i), q), w) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. prevalentemente in favore di terzi.

2. La Fondazione attua tali obiettivi mediante specifiche attività, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della "beneficenza" e della tutela dei diritti civili anche attraverso interventi che concorrano, nell'ambito della co-progettazione, al sostegno del "sistema integrato" avente finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nonché di misure rivolte alle loro famiglie.

3. La Fondazione opera in particolare per:

a) individuare ed attuare progetti ed iniziative atti a sviluppare l'acquisizione dell'autonomia possibile e l'inserimento in ogni settore del vivere sociale delle persone con sindrome di Down o con altre forme di disabilità intellettiva, in proprio e/o in convenzione con enti pubblici e privati (Art. 5 Comma 1 lettera a);

b) individuare risposte al problema della vita indipendente attraverso progetti di residenzialità autonoma, mediante la creazione di nuclei abitativi stabili che concorrano alle migliori condizioni di vita individuale e sociale delle persone con disabilità (Art. 5 Comma 1 lettere a) e q);

c) favorire, nel rispetto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, lo sviluppo di una rete di servizi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità di esigenze e diversità di tipologie; (Art. 5 Comma 1 lettera q);

d) cooperare con le istituzioni pubbliche e stabilire rapporti di partenariato con soggetti privati che possano contribuire alla realizzazione degli scopi statutari;

e) promuovere la parità di trattamento, la tutela dei diritti e il contrasto a fenomeni di discriminazione attuati nei confronti di persone con disabilità e specificatamente delle persone con disabilità intellettiva (Art. 5 Comma 1 lettera w);

f) applicare i principi proclamati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e applicare le leggi nazionali e locali in materia, diffondere la cultura e i modelli educativi alla base della promozione dell'autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità intellettiva (Art. 5 Comma 1 lettere d), i) e w);

g) formare educatori, insegnanti, medici, psicologi, pedagogisti, volontari ed altri che si occupano di disabilità intellettiva, anche offrendo loro la possibilità di un adeguato tirocinio (Art. 5 Comma 1 lettere d) e i).

4. La Fondazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.

Art.4

Attribuzioni

1. La Fondazione, per le finalità di cui all'articolo 3, ha la facoltà di svolgere motivatamente le seguenti attività:

a) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, di cui abbia mandato di gestione. La facoltà è estesa ai proventi di tali gestioni;

b) acquistare immobili in proprietà o in diritto di superficie;

c) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili acquisiti a qualsiasi titolo e le somme di cui riceva mandato di gestione o che derivino dall'amministrazione di beni immobili per conto di terzi;

d) accettare donazioni, lasciti, legati, benefici frutto di vincoli di destinazione, affidamenti fiduciari, contributi di natura non corrispettiva coerenti con le proprie finalità;

e) costituire trust o soggetti giuridici equivalenti con la finalità della gestione segregata di patrimoni nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3;

f) avvalersi delle risorse disponibili per le proprie finalità messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;

g) utilizzare beni ricevuti in uso con comodato gratuito e assumere l'onere di sgravare il comodante da oneri gestionali;

h) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti o mutui;

i) raccogliere fondi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

j) partecipare a bandi e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- k) stipulare contratti e convenzioni per affidare a terzi la gestione dei beni in proprietà, possesso o affidamento e avvalersi altresì di consulenze specializzate per la gestione diretta dei beni medesimi;
- l) elaborare, editare e pubblicare anche on line libri, riviste, opuscoli informativi, materiali audiovisivi, documenti;
- m) costituire, o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti, imprese sociali che garantiscano l'assenza di finalità lucrative e contribuiscano in modo diretto o indiretto alle finalità della Fondazione;
- n) promuovere od organizzare, anche in collaborazione con terzi, seminari, manifestazioni, convegni, incontri e ogni tipo di attività didattica e promozionale afferenti le proprie finalità;
- o) promuovere o organizzare, anche in collaborazione con terzi, azioni di formazione ed aggiornamento in favore dei propri dipendenti, collaboratori, volontari ed amministratori;
- p) diffondere la cultura e le competenze maturate dalla Fondazione nell'ambito delle finalità dell'articolo 3.

Art.5

Principi gestionali

1. La Fondazione è amministrata in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione.
2. L'attività gestionale è svolta con prudenza ed accortezza, le finalità di cui all'articolo 3 sono perseguite tutelando il patrimonio, le risorse assegnate o ricevute in affidamento nonché la reputazione della Fondazione.
3. Gli amministratori della Fondazione svolgono la loro funzione senza compenso e godendo del rimborso delle spese sostenute per il loro mandato.
4. Gli amministratori della Fondazione sono incaricati nel rispetto degli articoli 2382 e 2475 del Codice Civile.
5. La Fondazione valorizza il volontariato che la sostiene anche quantificando il valore economico dell'attività dei volontari nell'ambito della relazione che accompagna il bilancio di esercizio.
6. I componenti degli organi della Fondazione che contravvengano ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperino alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo o del Comitato Esecutivo, svolgano attività in contrasto o in concorrenza con quella della Fondazione, possono essere esclusi dalla Fondazione con deliberazione motivata del Consiglio di indirizzo.
7. L'esclusione del componente potrà altresì essere deliberata nel caso di condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico. Contro il provvedimento di esclusione, il componente escluso può ricorrere al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art.21. Il componente che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio della Fondazione né richiedere la restituzione delle quote o contributi versati.
8. Con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione; tutti i componenti degli organi della Fondazione hanno diritto di accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare i libri sociali, archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente.
9. Ciascun componente gli organi della Fondazione può in qualsiasi momento recedere dalla Fondazione dando opportuna comunicazione scritta.

Art.6

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Presidente;
 - b) il Consiglio di indirizzo;
 - c) il Comitato esecutivo;
 - d) l'Organo di controllo ed il Revisore legale;
 - e) il Comitato scientifico.

Art. 7

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione (il Presidente) è il legale rappresentante della Fondazione.
2. In caso di condizioni contingibili e di urgenza il Presidente ha la facoltà di adottare motivatamente provvedimenti riservati al Comitato sottoponendoli alla ratifica del medesimo entro e non oltre giorni quindici.

Art.8

Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo (Consiglio) è composto da membri permanenti e da membri con mandato triennale incaricati ai sensi del successivo comma 3.
2. Sono membri permanenti i fondatori e i partecipanti. Il partecipante prende parte al Consiglio di indirizzo direttamente o delegando un altro membro del Consiglio di Indirizzo.
3. Sono membri con mandato triennale:
 - a) un componente designato dall'Associazione Down FVG Sezione di Pordenone ODV, CF 91085590932;
 - b) un componente eletto dai sostenitori riuniti in assemblea appositamente convocata dal Presidente;

- c) un componente eletto dai volontari riuniti in assemblea appositamente convocata dal Presidente;
 - d) altri componenti, motivatamente cooptati, a maggioranza non inferiore ai due terzi dei componenti del Consiglio di indirizzo, in quanto persone in grado di assicurare alla Fondazione un sostegno programmatico e gestionale di particolare e riconosciuta rilevanza. Il numero dei membri suddetti non può in ogni caso essere superiore a 3;
4. L'Associazione Down FVG Sezione di Pordenone ODV è tenuta a provvedere alla designazione di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo. L'assemblea dei sostenitori e dei volontari, per l'elezione di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma, è indetta dal Presidente entro trenta giorni prima dello scadere del mandato triennale.
5. Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito ed operante anche in carenza delle suddette designazioni.

Art. 9

Funzioni del Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio definisce, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3, i programmi generali dell'attività annuale della Fondazione e verifica il rispetto dei medesimi e del buon andamento della gestione della Fondazione.
2. Sono attribuite al Consiglio le seguenti funzioni:
 - a) eleggere, nel proprio seno, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio, il Presidente della Fondazione, il Vicepresidente e gli ulteriori membri del Comitato esecutivo fissando i limiti di rappresentanza dei singoli membri. Il Presidente e i membri del Comitato esecutivo possono essere motivatamente revocati;
 - b) cooptare eventuali ulteriori componenti come previsto dall'articolo 8 punto 3 lettera d);
 - c) nominare l'Organo di controllo e di revisione legale;
 - d) approvare, a maggioranza dei voti non inferiore ai due terzi dei componenti del Consiglio, le modifiche allo statuto;
 - e) approvare entro i limiti stabiliti dalla legge il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo della Fondazione;
 - f) approvare tutte le operazioni di straordinaria amministrazione con riferimento particolare a quelle che incidono sul patrimonio e l'equilibrio economico e finanziario della Fondazione. Fra di esse l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili, l'assunzione di mutui, l'accensione di prestiti, il rilascio di fidejussioni e l'assunzione di ogni altra obbligazione suscettibile di influire sull'equilibrio economico e finanziario della Fondazione;
 - g) approvare la definizione del livello massimo annuale di eventuale ricorso al credito di esercizio;
 - h) approvare l'accettazione di donazioni, lasciti, legati, benefici frutto di vincoli di destinazione, affidamenti fiduciari;
 - i) approvare la partecipazione a bandi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
 - j) approvare la costituzione o la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti e imprese sociali come all'articolo 4 punto m);
 - k) approvare gli indirizzi generali delle politiche retributive dei dipendenti;
 - l) stabilire, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, la misura minima dei conferimenti, delle assegnazioni e delle altre modalità, compresi i requisiti di onorabilità, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 che consentono di assegnare la qualifica di partecipante e sostenitore;
 - m) escludere dalla rappresentanza in Consiglio di indirizzo membri permanenti e membri con mandato triennale come previsto dall'articolo 5 ai punti 6 e 7.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante convocazione scritta e recapitata con qualsiasi mezzo che ne consenta la prova di ricezione, di propria iniziativa o su richiesta un decimo dei suoi componenti, con un preavviso di almeno dieci giorni. In caso di necessità od urgenza è sufficiente un preavviso di tre giorni.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che si tiene ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti tranne nei casi in cui è stabilita una maggioranza diversa. Il Consiglio può essere svolto anche tramite il sistema della video conferenza assicurando che le operazioni di voto si svolgano con le medesime garanzie di trasparenza, segretezza e di autonomia del componente assicurate dalla sua partecipazione dal vivo, mediante l'esercizio del voto anche in modalità elettronica.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua vece dal Vicepresidente. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente la riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età.
5. E' redatto apposito verbale delle riunioni del Consiglio di indirizzo, il verbale è firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario verbalizzante.

Art. 11

Comitato esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo (Comitato) è l'organo di amministrazione della Fondazione ed è composto da cinque membri fra i quali il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente. Almeno tre dei componenti del Comitato debbono essere

anche componenti del Consiglio. Se la Fondazione ha nominato un Direttore questi partecipa di diritto alle riunioni del Comitato senza facoltà di voto.

2. Il Comitato rimane in carica per tre anni dalla data del suo insediamento e può essere motivatamente revocato, anche limitatamente ad una parte dei suoi componenti, dal Consiglio. Tutti i componenti del Comitato possono essere riconfermati senza limite al termine del mandato.

3. Decade dalla carica di componente del Comitato chi senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive.

4. Nel caso un componente del Comitato cessi anticipatamente dalla carica questi viene sostituito dal Consiglio con un nuovo componente che rimane in carica sino al termine del mandato naturale del Comitato.

Art. 12

Funzioni del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo opera sulla base degli indirizzi del Consiglio d'Indirizzo.

2. Il Comitato esercita le funzioni non specificamente riservate al Consiglio dall'art. 9 e in particolare le seguenti:

a) provvede alla corrente gestione della Fondazione;

b) adotta eventuali regolamenti di gestione previo parere favorevole del Consiglio;

c) attiva e cessa i rapporti di lavoro del personale dipendente;

d) definisce la struttura operativa della Fondazione;

e) stabilisce l'inquadramento e il compenso del personale dipendente;

f) nomina, se ritenuto opportuno, il Direttore della Fondazione previo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo;

g) conferisce motivatamente incarichi professionali;

h) predispone i provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio e di cui alle lettere successive alla lettera c), comma 2 dell'articolo 9;

i) conferisce motivate deleghe gestionali ad uno o più dei suoi membri, informandone il Consiglio;

j) accoglie la richiesta di divenire partecipante, sostenitore o volontario della Fondazione, previa domanda scritta del richiedente, o denegare motivatamente la richiesta. L'ammissione è comunicata agli interessati ed è annotata nel libro dei componenti la Fondazione, ciascuno nella propria sezione o categoria. L'eventuale provvedimento di diniego, motivato, deve essere comunicato per iscritto, entro 60 giorni dalla data della domanda, all'aspirante rifiutato, il quale può ricorrere al Consiglio di Indirizzo che si esprime in via definitiva;

k) custodisce tutti i documenti relativi alla Fondazione e agli organi che la costituiscono che restano a disposizione per consultazione come da articolo 5 punto 8.

Art.13

Funzionamento del Comitato

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente inviata in forma scritta o con qualunque metodo che ne consenta la prova di ricezione, con preavviso di almeno ventiquattro ore. La convocazione indica il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

4. Il Comitato redige il verbale delle proprie riunioni, il verbale è firmato da chi lo presiede e dal segretario verbalizzante.

Art. 14

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo (l'Organo) è composto da una o tre persone nominate dal Consiglio ai sensi e per le funzioni di cui all'art. 30 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i., tra persone iscritte al Registro dei revisori legali. L'Organo è in carica per la durata dell'intero mandato del Comitato e non è revocabile.

2. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio istituisce e nomina un revisore legale dei conti cui si applica l'art. 31 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Art. 15

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è l'organo di supporto tecnico e scientifico della Fondazione, contribuisce alla vita della Fondazione sottoponendo al Consiglio suggerimenti e proposte utili per le finalità di cui all'articolo 3.

2. Il Comitato scientifico è istituito dal Consiglio ed è composto da persone che possano offrire un riconosciuto contributo tecnico e scientifico.

Art. 16

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni conferiti dai Fondatori al momento della costituzione dell'ente.

2. Esso si incrementa per effetto:

a. dei conferimenti di altri enti privati e pubblici, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

b. di acquisti, donazioni, eredità e legati di beni attribuiti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

- c. delle sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- d. dei residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e. ogni altro bene a qualsiasi titolo ricevuto.

Art. 17

Fondo di gestione

1. Costituiscono i mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali:
 - a) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - b) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - c) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
 - d) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
 - f) le elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori, da enti e da amministrazioni pubbliche o da privati;
 - g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - h) ogni altro provento conseguito in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali;
 - i) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.
2. La Fondazione può impegnarsi, tramite apposite convenzioni con soggetti privati, enti locali o soggetti pubblici, a garantire l'erogazione dei servizi di assistenza e residenzialità, di cui all'art. 3, alle persone con disabilità anche dopo la scomparsa di chi ne abbia cura. Qualora la Fondazione riceva in donazione un immobile o una porzione di immobile, nell'atto di donazione potrà essere convenuto:
 - che la persona con disabilità eventualmente indicata dal donatore come destinataria possa usufruire del medesimo immobile o porzione di immobile donata o, con il consenso del donatore, di altra corrispondente struttura;
 - che la Fondazione abbia facoltà di realizzare nell'immobile una struttura residenziale nella quale ospitare persone con disabilità, fermi gli obblighi eventualmente assunti con il donatore. Gli immobili o le porzioni di immobile in cui non sia possibile realizzare strutture residenziali sono utilizzati secondo le decisioni assunte dal Consiglio d'Indirizzo nell'esclusivo interesse della Fondazione e dei beneficiari.
3. Il Consiglio di indirizzo ha facoltà di rifiutare donazioni qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere e non costituiscano un depauperamento, attuale o futuro, del patrimonio.

Art. 18

Bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio di Indirizzo deve inoltre approvare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
2. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.
3. Salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge in materia di enti del Terzo Settore, durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale sia ad aderenti che a terzi.

Art. 19

Durata ed estinzione

1. La fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto di voto.
3. Il Consiglio di Indirizzo dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i suoi componenti.
4. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività della Fondazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in analogo settore preferibilmente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 20

Norma residuale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Art. 21

Clausola Compromissoria

Eventuali controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e/o da rapporti tra i componenti degli organi con la Fondazione, saranno rimesse ad un arbitro unico nominato dal Prefetto competente per territorio o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale la Fondazione.

F.to Gaspare Gerardi